Art. 1 Denominazione e sede

1. Le associazioni
   Federazione Architetti Svizzeri (FAS)
   Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA)
   Heimatschutz Svizzera
   Federazione Svizzera Architetti Paesaggisti (FSAP)
   Federazione svizzera degli architetti indipendenti (FSAI)
   Schweizerischer Werkbund SWB

   costituiscono, ai sensi dell'art.61 e segg. del Codice civile svizzero, un'associazione con il nome di

   Archijeunes

2. con sede a Biel/Bienne

Art. 2 Scopo

1. L'associazione si pone lo scopo di sensibilizzare il pubblico a considerare l'ambiente edificato come spazio vitale e di indicare le svariate possibilità dell'organizzazione e della cura del nostro paesaggio culturale. Essa realizza i propri obiettivi specialmente attraverso la sensibilizzazione per il nostro ambiente e la nostra cultura della costruzione (architettura, urbanistica, pianificazione territoriale, conservazione dei monumenti, opere di ingegneria civile, architettura del paesaggio e del giardino, nonché i campi delle scienze ambientali). L'obiettivo a lungo termine è mettere ripetutamente ogni bambino/a, visto/a come cittadino/a del futuro, a contatto con la tematica dell'associazione.
2. Gli obiettivi e le attività dell'associazione sono chiaramente di natura culturale e sociale e il suo operato va considerato di pubblica utilità. Lo scopo, però, non è solo quello di formare le generazioni future.
3. Se concentrandosi sulle esigenze didattiche l'associazione si rivolge soprattutto a bambini e a giovani, tuttavia vuole raggiungere anche gli adulti.
4. L'associazione sviluppa metodi e mezzi didattici, si premura che vengano utilizzati in iniziative private e nei programmi scolastici e formativi.
5. L'associazione porta avanti discorsi con la classe politica, le autorità e il corpo docente, ma anche con esperti del campo edile e della pianificazione, al fine di ottenere il loro supporto nel perseguimento dei suoi obiettivi.
6. La sua attività si sviluppa su tutto il territorio svizzero in tutte e tre le lingue nazionali.
7. L'associazione creerà in Ticino, nella Svizzera occidentale e nella Svizzera tedesca un ufficio specializzato per la cooperazione con le scuole.

Art. 3 Finanziamento e contributi sociali

1. Nella fase iniziale l'attività dell'associazione viene finanziata attraverso il capitale iniziale stanziato dalle organizzazioni fondatrici.

2. I contributi annuali dei membri collettivi sono definiti di comune intesa e autorizzati tramite Assemblea generale.
3. All’associazione è permesso organizzare raccolte fondi e stipulare contratti di sponsorizzazione.
4. I membri dell’associazione non rispondono in prima persona degli obblighi dell’associazione e in particolare degli uffici specializzati.

Art. 4 Status di socio

1. Può diventare socio collettivo dell’associazione ogni organizzazione che si occupi principalmente di ambiente edificato e che accetti, sostenga e approvi gli obiettivi citati nell’art. 2 di questo statuto.
2. Ogni membro di un’organizzazione promotrice / di un socio collettivo che abbia partecipato attivamente al perseguimento degli obiettivi dell’associazione, durante questo periodo può diventare socio volontario dell’associazione e prendere parte all’Assemblea generale in qualità di persona avente diritto al voto. Il suo lavoro è a titolo volontario e non deve versare contributi sociali. Eventuali spese possono essere rimborsate dall’associazione.
3. Mediatori e mediatrici della cultura della costruzione, sia che posseggano un diploma o che siano stimati autodidatti, possono diventare soci dell’associazione anche se non sono iscritti a una delle associazioni promotrici. La domanda deve pervenire in forma scritta. Durante la fase di avviamento dell’associazione, questi soci non devono pagare alcun contributo sociale, ma sono tuttavia tenuti a fornire le loro prestazioni per l’associazione a titolo gratuito. In qualità di persone aventi diritto al voto, possono prendere parte all’Assemblea generale.
4. L’Assemblea generale può premiare con lo status di socio onorario tutte quelle persone a cui sono riconosciuti meriti eccezionali nel perseguimento degli obiettivi dell'associazione.
5. L’associazione può anche aggiungere la categoria «socio finanziatore».
6. Ogni socio si impegna a riconoscere i principi, le direttive e le disposizioni determinati dall’Assemblea generale e dal Comitato direttivo per il perseguimento dello scopo dell’associazione, di cui all’art. 2 di questo statuto.
7. Lo status di socio può essere perso
    - in seguito allo scioglimento dell’organizzazione partner;
    - tramite dimissioni in forma scritta (con preavviso di 6 mesi);
    - come conseguenza di un’espulsione motivata, richiesta dal Comitato direttivo con una maggioranza di due terzi (art. 4.1) o con maggioranza semplice (art. 4.3) dell’Assemblea dei soci.
    - per le persone fisiche (art. 4.2), con la rinuncia alla collaborazione attiva per perseguire lo scopo dell’associazione.

Art. 5 Collaborazione con terze parti

1. Può entrare a far parte dell’associazione ogni organizzazione che possa aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi o che abbia obiettivi simili e che voglia dare il proprio contributo per raggiungerli.
2. L’associazione può collaborare con privati o con istituzioni pubbliche per lo sviluppo di progetti e ricerche o per la gestione in loco degli uffici specializzati.

Le collaborazioni in corso portate avanti dal progetto scolastico della FAS verranno continuate col nome della nuova associazione.

Art. 6 Organi dell'associazione

1. Organi dell'associazione sono
    - l'Assemblea dei soci
    - il Comitato direttivo
    - l'Ufficio di revisione
2. L'Assemblea dei soci può nominare e istituire organi/strutture aggiuntivi, quali ad es. una delegazione, comitati tecnici, uffici specializzati, ecc.

Art. 7 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci rappresenta il più alto organo dell'associazione. A tale assemblea hanno diritto di partecipazione i mediatori / le mediatrici e tutti i soci delle organizzazioni partner attive nei progetti dell'associazione e nella loro realizzazione (art. 4.3).
2. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno con un preavviso di quattro settimane.
3. All'Assemblea dei soci spettano le seguenti competenze non trasferibili:
    a. stabilire i principi e le linee programmatiche dell'attività dell'associazione;
    b. eleggere il Comitato direttivo e l'Ufficio di revisione;
    c. redigere lo statuto ed eventualmente modificarlo;
    d. decidere di espellere un socio o di accettarne uno nuovo;
    e. approvare il consuntivo, il rapporto annuale, il budget ed il programma annuale;
    f. stabilire i contributi annuali;
    g. approvare la gestione del Comitato direttivo;
    h. approvare le direttive per il Comitato direttivo.
4. Per prendere una decisione l'Assemblea dei soci ha bisogno della maggioranza semplice dei membri presenti.
5. La decisione di sciogliere l'associazione necessita di una maggioranza pari ai due terzi dei soci presenti.
6. Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su decisione del Comitato direttivo, o deve essere convocata se richiesta da almeno un quarto di tutti i soci collettivi.
7. A presiedere l'Assemblea dei soci è il presidente del Comitato direttivo. Nel caso in cui non potesse ottemperare a questa carica dovrà sostituirlo un altro membro del Comitato direttivo.

Art. 8 Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo si occupa della direzione strategica e della direzione dell'associazione ed in particolare degli uffici. Tra i suoi compiti primari rientrano la promozione degli obiettivi conformemente all'art. 2 di questo statuto e la raccolta fondi attiva per i progetti dell'associazione. Esso ha altresì

diritto decisionale in tutte quelle questioni per cui nello statuto o nelle disposizioni di legge nessun altro organo viene indicato competente.

2. Il Comitato direttivo ha le seguenti competenze non trasferibili:
    a. dirigere l’associazione e impartire le istruzioni necessarie agli uffici specializzati, alle delegazioni e ai comitati tecnici;
    b. organizzare la contabilità, i controlli e la pianificazione finanziaria;
    c. nominare e rimuovere gli impiegati della sede amministrativa e degli uffici specializzati;
    d. ricevere e accettare il rapporto annuale della sede amministrativa e degli uffici specializzati;
    e. mettere a disposizione dell’Assemblea dei soci il rapporto annuale, il programma annuale e il budget;
    f. supervisionare le persone incaricate della gestione, soprattutto con riferimento all’ottemperanza delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
    g. preparare e guidare l’Assemblea dei soci e mettere in pratica le relative delibere.
3. I membri del Comitato direttivo vengono eletti ogni due anni. È possibile la rielezione.
4. Il Comitato direttivo dell’associazione è composto da un membro del Comitato direttivo di ogni associazione partner, o da un suo delegato. Hanno voto consultivo il direttore della sede amministrativa, degli uffici specializzati e dei gruppi di progetto, tribu’architecture e gli insegnanti che collaborano con l’associazione.
5. Ogni membro del Comitato direttivo che rappresenta un’associazione partner dispone di un voto. Il Comitato direttivo delibera con la maggioranza semplice dei voti.
6. Delibere urgenti sono possibili anche tramite consenso scritto a una proposta scritta.
7. Per le delibere va tenuto un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal verbalizzante.
8. Hanno diritto di convocare il Comitato direttivo il presidente o due membri del Comitato direttivo stesso.
9. Il Comitato direttivo può affidare a un comitato o a singoli suoi membri la preparazione e l’applicazione delle sue delibere o la supervisione dell’operato dell’associazione.
10. Conformemente al regolamento di un’organizzazione, la direzione può essere parzialmente trasferita dal Comitato direttivo a un singolo socio o a terzi. Nel periodo in cui tale trasferimento dei compiti direttivi non si è ancora compiuto, essi spetteranno a tutti i membri del Comitato direttivo nel suo complesso.
11. Il Comitato direttivo rappresenta l’associazione all’esterno. Tale funzione di rappresentanza può essere delegata a uno più dei suoi membri. Le persone autorizzate a rappresentare l'associazione possono esercitare tutti gli atti giuridici che si presentano nel perseguimento degli obiettivi.
12. I membri del Comitato direttivo svolgono il loro lavoro a titolo volontario.

Art. 9 Anno d'esercizio

1. Ogni anno l’associazione chiude il consuntivo entro il 31 dicembre. L’Assemblea generale deve approvarlo entro il 30 giugno dell’anno seguente.

Art. 10 Consuntivi e Ufficio di revisione

1. I consuntivi vengono calcolati in conformità con le disposizioni vigenti che regolano la gestione finanziaria e il bilancio.
2. L’Assemblea dei soci sceglie ogni anno uno o più revisori in qualità di Ufficio di revisione. Per tale carica può essere commissionata anche un’amministrazione fiduciaria o una società di revisione.

Art. 12 Scioglimento dell’associazione

1. In conformità con l’art. 7.5, lo scioglimento dell’associazione può essere decisa solo dall'Assemblea dei soci.
2. Una volta saldati tutti i debiti, il Comitato direttivo è tenuto a trasferire il patrimonio dell’associazione a un’altra organizzazione con scopi simili. Questa organizzazione deve essere una persona giuridica con sede in Svizzera esente dall’obbligo fiscale grazie ai suoi scopi pubblici o di pubblica utilità. Nessuna quota del patrimonio di liquidazione può essere destinata a vantaggio di una persona privata o utilizzata per fini politici.

Lo statuto è approvato dall’Assemblea generale ed entra in vigore il 4 dicembre 2017.

Questa versione dello statuto è una traduzione. Fa fede il testo originale in tedesco.